

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE
SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali

IL DIRIGENTE GENERALE

***“Ass.ne Alveare Onlus - Iscrizione albo regionale Sezione Inabili Tipologia Assistenza Domiciliare in
Villarosa (EN)”***

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 09.05.1986, n. 22;

VISTO il D.P.Reg. 29 giugno 1988 con il quale sono stati determinati gli standard strutturali ed organizzativi che gli enti assistenziali, le associazioni e le cooperative devono possedere per potere essere iscritti all'albo regionale ai fini del convenzionamento con i Comuni per la gestione dei servizi assistenziali;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali 29.03.89, istitutivo dell'albo regionale medesimo;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali n. 3174 del 4 maggio 1995 che ha fissato i requisiti minimi organizzativi ai fini della iscrizione all'albo regionale per la tipologia assistenza domiciliare, in ciò prescindendo dal numero di utenti da assistere;

VISTO il D.P.Reg. n. 158 del 4 giugno 1996 che approva gli schemi di convenzione-tipo per le gestioni da parte dei Comuni della Regione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22;

VISTO il D.D.G. n. 2072 del 29/11/2019, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali ha conferito al Dott. Antonino Maggio l'incarico di Dirigente del Servizio 6 “Albi – Gestione e Vigilanza”;

VISTO il D.D.G. n. 1871 del 30/12/2020 “Approvazione atto integrativo al contratto individuale di lavoro conferito al Dott. Antonino Maggio prorogato con D.D.G. n. 2705 del 15/12/2021”;

VISTO il D.P.Reg. n. 1441 del 26.4.22, di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 225 del 20.04.2022, con il quale è stato conferito alla D.ssa Maria Letizia Di Liberti l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza inoltrata dall'ASSOCIAZIONE ALVEARE ONLUS, acquisita al prot. n. 35092 del 23.10.2019, con sede legale in Villarosa Via Riso n. 2 tendente ad ottenere l'iscrizione all'albo;

CONSIDERATO che dalla documentazione prodotta dall'Ente risultano rispettati gli standards di cui ai citati provvedimenti;

RITENUTO che il numero degli operatori previsti dallo standard organizzativo va quantificato in relazione al bacino d'utenza e alla entità delle prestazioni richieste il cui accertamento, anche con riferimento al possesso dei titoli professionali, resta a carico del Comune convenzionante;

VISTO l'esito positivo degli accertamenti, esperiti ai sensi del 3° comma dell'art. 26 della l.r. n. 22/86 effettuati dal Comune di Villarosa con nota n. 2106 del 08.03.2022, acquisita al prot. P.E.C. n. 8350 del 8.03.2022;

VISTA la nota n. 13597 del 13.04.2022 con la quale sono stati richiesti documenti ad integrazione;

VISTA la nota acquisita al protocollo n. 14005 del 20.04.2022 con la quale sono stati trasmessi i richiesti documenti;

RITENUTO pertanto, che nulla osta all'iscrizione dell'ente all'albo regionale ai fini dell'espletamento dell'assistenza domiciliare in favore di Inabili;

D E C R E T A

ART. 1 – L' ASSOCIAZIONE ALVEARE ONLUS con sede legale in Villarosa Via Riso n. 2 è iscritta al n.5644 dell'albo regionale degli enti pubblici e privati, previsto dall'art. 26 della citata legge regionale 09.05.1986 n. 22, per la stipula di convenzioni con i Comuni per la SEZIONE Inabili e la TIPOLOGIA assistenza domiciliare.

ART. 2 - Il Comune convenzionante in sede di affidamento del servizio resta obbligato a determinare e accertare il numero degli operatori previsti dallo standard organizzativo regionale occorrente in relazione al bacino d'utenza e alla entità delle prestazioni richieste, nonché al possesso dei titoli professionali dei singoli operatori.

ART. 3 - Sarà cura dell'Amministrazione Comunale verificare nei confronti dell'Ente, presso i competenti Uffici Giudiziari, il possesso della capacità a "contrattare" con la Pubblica Amministrazione.

ART. 4 - Il Comune territorialmente competente, in conformità a quanto ribadito con la Circolare Assessoriale n. 06/2015 e nell'ambito dei compiti attribuiti dalla l. r. n. 22/86, eserciterà annualmente l'attività di vigilanza per la verifica del mantenimento dei requisiti in conformità agli standards regionali, comunicando a questo Assessorato – entro il 30 aprile – l'esito positivo o negativo degli stessi.

ART. 5 - Ai fini del mantenimento della iscrizione all'Albo, il legale responsabile dell'Ente assistenziale, è tenuto ai sensi della Circolare n. 04 del 30.07.2021 ad inviare annualmente al Comune territorialmente competente, un'autocertificazione relativa al rispetto degli standard organizzativi, alle eventuali modifiche intervenute nonché alla corretta applicazione dei C.C.N.L. previste per la categoria di personale utilizzato e della normativa assicurativa e previdenziale. Il Comune annualmente, entro il termine del 30 aprile, trasmetterà a questo Assessorato l'esito della revisione.

ART. 6 - L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di verificare periodicamente la sussistenza dei requisiti e degli standards richiesti per l'iscrizione all'albo regionale e il diritto di revocare il presente provvedimento qualora dovessero risultare insussistenti, in tutto o in parte, i requisiti e gli standard.

ART. 7 Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.

IL DIRIGENTE GENERALE
D.ssa Maria Letizia Di Liberti

IL DIRIGENTE
Dott. Antonino Maggio